

# **BVGer D-4071/2006 vom 4. Mai 2010**

Bundesverwaltungsgericht, 2010-05-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-4071\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4071_2006)

FR: TAF D-4071/2006 du 4 mai 2010

IT: TAF D-4071/2006 del 4 maggio 2010

## **Regeste**

Asilo e allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

### **E. 1.2**

Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

### **E. 1.3**

Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

### **E. 2**

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA.

### **E. 3.1**

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

### **E. 3.2**

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

### **E. 4**

Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

### **E. 5**

Preliminarmente, il TAF osserva che - essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte dell'UFM della decisione impugnata del 23 marzo 2005, il ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento contro la stessa è divenuto privo d'oggetto. Considerato inoltre che i ricorrenti hanno dichiarato di mantenere il ricorso in materia d'asilo, la presente procedura verterà su tale questione, nonché sulla pronuncia dell'allontanamento, dato che quest'ultima non è divenuta priva d'oggetto.

#### **E. 6.1**

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, inversomili le allegazioni del richiedente su punti essenziali della sua domanda d'asilo, siccome sostanzialmente contraddittorie. In particolare, il richiedente si sarebbe contraddetto in merito alla sorte dei suoi documenti d'identità, agli arresti che avrebbe subito in relazione alle affermazioni incredibili rese circa l'inizio della sua collaborazione con i membri di F.\_\_\_\_\_, nonché in merito al momento a partire dal quale sarebbe stato ricercato. Il richiedente ha altresì reso versioni contraddittorie circa le circostanze dell'episodio in cui sarebbe stato ferito ad una gamba, come sarebbe emerso dalle affermazioni che egli avrebbe rilasciato in occasione di visite mediche a cui si è sottoposto in Svizzera. In aggiunta, per quanto attiene alla simpatia del richiedente per il summenzionato movimento, il richiedente non sarebbe stato in grado di indicare il nome di detto movimento e si sarebbe contraddetto sui motivi per i quali avrebbe svolto l'attività di passatore in favore dello stesso e sul fatto di essere stato remunerato o meno per questo. Dall'altro lato, l'UFM ha ritenuto inadeguati i mezzi di prova prodotti dal richiedente, i quali non sarebbero pertanto atti a rendere verosimili i motivi d'asilo fatti valere. In particolare, il richiedente avrebbe reso dichiarazioni confuse, vaghe e inconsistenti sulle circostanze in cui avrebbe ottenuto l'attestazione del (...), il cui contenuto non coinciderebbe con le allegazioni del richiedente che avrebbe affermato di non aver mai svolto alcuna attività politica per tale movimento. Tale attestazione - che sarebbe stata redatta in termini generali e secondo un modello usato dallo stesso autore per altre attestazioni - non confermerebbe altro che la qualità di simpatizzante del richiedente ma non certo quella di membro attivo dello stesso e, d'altronde, non farebbe alcun riferimento né ai motivi d'asilo presentati, né ai timori di persecuzione del richiedente in ragione della sua attività di passatore per il suddetto movimento. Con riferimento alle stesse conclusioni a cui è giunta la CRA in una decisione del 19 luglio 2004 (nella causa N [...] in merito al valore probante di un'attestazione di simpatizzante del movimento F.\_\_\_\_\_, quella in questione non sarebbe quindi sufficiente per fondare un timore oggettivo di future persecuzioni. Inoltre, il libro depositato dal richiedente e relativo alla situazione dei prigionieri in Tunisia, così come le due lettere secondo cui il richiedente sarebbe ricercato e i suoi familiari perseguitati, non sarebbero altresì adeguati, in quanto nel primo non figurerebbe alcun riferimento al richiedente, come egli stesso avrebbe dichiarato e, le seconde costituiscono solo degli scritti provenienti da terzi senza alcun valore probante. L'UFM ha concluso quindi che i mezzi di prova analizzati sarebbero inadeguati e le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LA si. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dall'art. 3 LA si nella fattispecie.

#### **E. 6.2**

Nel gravame, richiamati i fatti esposti sostanzialmente in sede di procedura, l'insorgente sostiene, per quanto è qui di rilievo, di non essere stato confrontato alla maggior parte delle

contraddizioni rilevate dall'UFM e che quindi non si potrebbe fare altro che argomentare per ipotesi. Quanto alle divergenze circa i suoi documenti d'identità, esso ritiene che sarebbero dovute ad uno stato di confusione, per cui egli non ricorderebbe bene le date degli avvenimenti o gli avvenimenti medesimi, come egli stesso avrebbe ripetuto durante le audizioni. A suo dire, tale stato potrebbe essere dovuto al (...) di cui soffrirebbe e per il quale sarebbe stato ricoverato presso la Clinica N.\_\_\_\_\_, dove verrebbe curato con (...) e (...), nonché riceverebbe un supporto psicoterapico e sarebbe altresì sottoposto a test neuropsicologici per la valutazione del suo stato cognitivo e la presenza o meno di deficit. Le divergenze riscontrate nel racconto del ricorrente - tra cui la sorprendente divergenza di (...) anni tra il (...) e il (...) - sarebbero quindi compatibili con il suo stato di salute. Tale ipotesi apparirebbe oggettivamente sostenibile e potrebbe essere supportata dai test medici in corso sulla presenza di deficit cognitivi e di memoria importanti. Ad ogni modo, il ricorrente sottolinea che il passaporto gli sarebbe stato confiscato nel (...), allorché ne avrebbe richiesto il rinnovo, nonché nel periodo successivo alle manifestazioni del sindacato, mentre che la sua carta d'identità gli sarebbe stata confiscata nel (...), quando fuggiva verso la Libia. Il ricorrente si rifà a quanto invocato sul suo stato di salute, nonché al tempo trascorso tra la seconda audizione e quella federale per le contraddizioni circa il fatto di aver subito o meno un processo in Tunisia. A tal proposito, egli sottolinea la tesi secondo cui si sarebbe dimenticato di essere stato processato per un reato comune e avrebbe affermato di non aver subito nessun processo in relazione alla simpatia avuta per il movimento F.\_\_\_\_\_. Anche in merito alla palese contraddizione quanto al momento in cui avrebbe conosciuto i membri del suddetto movimento, il ricorrente fa valere che la stessa deve essere relativizzata, essendo alquanto sorprendente che egli si sia contraddetto nella stessa audizione così grossolanamente. Egli fa notare che l'arresto a cui fa riferimento sarebbe avvenuto nel (...) e non nel (...) come è stato indicato erroneamente nella decisione impugnata. Quanto alle contraddizioni sul luogo di residenza, il ricorrente sostiene che non avrebbe pronunciato le parole riportate dall'UFM, spiegando che le affermazioni circa il suo recapito a E.\_\_\_\_\_ dove avrebbe vissuto in Tunisia e che sarebbe ancora oggi il medesimo, essendo la casa di proprietà del padre, non sarebbe in contraddizione con il fatto di essere stato costretto a non farvi più riferimento per paura di essere arrestato. Non da ultimo, il ricorrente fa valere, quanto al nome del movimento in questione, di aver fornito il nome di F.\_\_\_\_\_ già nella prima audizione, senza quindi aver avuto bisogno di consultare il libro, come invece avrebbe sostenuto l'UFM. Peraltro, sarebbe anche corretto il nome di "U.\_\_\_\_\_" fornito dal ricorrente, in quanto sarebbe il nome precedente del suddetto movimento. Inoltre, circa le contraddizioni in merito al ferimento alla gamba, il ricorrente sottolinea che le avrebbe già spiegate nel corso dell'audizione federale e che egli non avrebbe avuto visione dei certificati medici in questione, i quali forse avrebbero riportato informazioni inesatte. Infine, l'insorgente sostiene che la dichiarazione di F.\_\_\_\_\_ rilevarebbe una grande importanza, in relazione all'atteggiamento delle autorità tunisine e non riporterebbe attestazioni false, dato che altrimenti V.\_\_\_\_\_ - personaggio assai importante - ne sarebbe screditato. Il ricorrente ha quindi concluso che apparirebbe verosimile che egli abbia subito pregiudizi seri per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore e pertanto al medesimo dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e l'asilo.

### **E. 7.1**

Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato

gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

### **E. 7.2**

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23).

### **E. 8.1**

Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, secondo quanto evidenziato e argomentato giustamente dall'autorità inferiore, il ricorrente si è contraddetto sui punti essenziali del suo racconto. A tal proposito, si rileva innanzitutto che la censura ricorsuale secondo cui l'insorgente non sarebbe stato confrontato a gran parte delle contraddizioni - sebbene in parte veritiera ad eccezione dei casi di cui al verbale d'audizione dello stesso dell'11 maggio 2004 pag. 11 e al verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 6 e 9 - non ha alcuna rilevanza, ritenuto che il ricorrente ha riconosciuto gran parte delle contraddizioni come tali in sede di ricorso (cfr. pagg. 3-6) e sulle altre, rilevate nella decisione impugnata, ha potuto esprimersi liberamente e apportare le sue spiegazioni e giustificazioni. Di conseguenza, non può essere condivisa l'asserzione secondo cui, in mancanza di un asserito confronto, egli non potrebbe che argomentare per ipotesi le contraddizioni evidenziate (cfr. ricorso pag. 5), allorquando chi meglio del ricorrente potrebbe raccontare i fatti che ha addotto di aver personalmente vissuto. Ciò premesso, in primis per quanto attiene alle contraddizioni che il ricorrente ha riconosciuto come tali e che ha tentato di giustificare imputandole al suo stato di salute (cfr. ricorso pagg. 4- 5), il TAF osserva che egli si è limitato a semplici ipotesi riguardo ad eventuali deficit cognitivi o di memoria, nonché ad uno stato confusionale, causato dalla malattia di cui soffrirebbe, il (... ) (cfr. ricorso pagg. 4- 5). Orbene, tali affermazioni - oltre che costituire delle semplici allegazioni di parte - si basano su una mera ipotesi che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è oggettivamente sostenibile e non è stata suffragata in alcun modo, tantomeno dai test neuropsicologici invocati dal ricorrente, come da certificato medico del

(...) allegato al ricorso (cfr. ricorso pag. 4). Infatti, sebbene i certificati medici - in particolare i primi prodotti nel corso della procedura d'asilo - indicano essenzialmente un disturbo (...) o una sindrome (...) essi riferiscono soltanto di una sintomatologia ansioso-depressiva con disturbi del ritmo sonno-veglia, ansia, immagini intrusive e angosciose (cfr. certificato medico del [...]; certificato medico del [...]; rapporto d'uscita dell'[...]), oppure di un funzionamento mentale caotico e confuso (cfr. rapporto psicologico allegato al sopraccitato rapporto d'uscita) oppure di crisi di (...) (cfr. rapporto medico del [...]), essi non attestano in sostanza i deficit cognitivi o di memoria di cui allega il ricorrente e che avrebbero, a suo dire, potuto avere ripercussioni sulle sue dichiarazioni. Da un lato, infatti, secondo il rapporto psicologico sopraccitato risulta che i "disturbi della memoria non hanno potuto essere quantificati in modo attendibile [...]" e "non sono stati notati segni significativi di sindrome psico-organica" (cfr. rapporto psicologico allegato al rapporto d'uscita dell'[...]). Dall'altro lato, il rapporto medico del (...) si limita a riferire di deficit della memoria però a corto termine (pag. 1). Ad ogni modo, si sottolinea che, gli evocati certificati medici inerenti al suo stato psicologico risalgono ben all'(...), ovvero sono di gran lunga posteriori alle audizioni a cui è stato posto il ricorrente nel (...) e nel (...). Dal certificato medico depositato in sede di ricorso, risulta infatti che il ricorrente è in cura soltanto dal (...) (cfr. certificato medico del [...]). Pertanto, non v'è ragione di credere che lo stato di salute del ricorrente abbia potuto essere la causa delle contraddizioni rese dallo stesso e, di conseguenza, non v'è nemmeno motivo di analizzare nel dettaglio tutti i certificati medici, che datano del (...) in avanti, in rapporto allo stato di salute del ricorrente con l'origine delle sue contraddizioni. Inoltre, lo stato di salute dell'insorgente e i relativi certificati medici presentati, non risultano essere né rilevanti né tantomeno suscettibili di apportare qualsivoglia elemento di verosimiglianza ai motivi d'asilo adottati. Infatti, nonostante inizialmente fosse stata diagnosticata al ricorrente una sindrome (...) ([...]; cfr. certificato medico del [...]; dell'[...] e del [...]), non si può concludere che tale stato sia dovuto effettivamente ad un'eventuale incarcerazione subita dal ricorrente (cfr. scritto del ricorrente del 17 agosto 2006) o in generale ai conseguenti pregiudizi che lo stesso avrebbe subito in Patria, i quali si basano unicamente sulle sue semplici affermazioni e tanto più che l'evocata sindrome appare essersi esaurita in un comune grave stato di (...) (cfr. certificato medico del [...]) o sindrome da (...) ([...]; cfr. rapporto d'uscita del [...]), occupante oramai una posizione "sullo sfondo" dello stato di salute del ricorrente (cfr. rapporto medico del [...]), ciò che conferma qualsivoglia ininfluenza della stessa sulla verosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente. In secondo luogo, anche per quanto attiene nello specifico alle contraddizioni contestate all'insorgente da parte dell'UFM, il ricorrente in sede di ricorso non è stato in grado né di fornire una spiegazione plausibile in merito alle stesse, né di rendere chiara e lineare la sua versione dei fatti. Infatti, in particolare in merito agli arresti subiti, egli si è limitato a rinviare a quanto affermato in sede d'audizione (cfr. ricorso pag. 4), secondo cui il suo primo arresto sarebbe avvenuto a seguito della sua partecipazione ad una manifestazione sindacale e il secondo arresto risalirebbe invece al funerale di sua moglie (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q92-93) che sarebbe stato nel (...) (cfr. ibidem Q10). A tal proposito, in occasione della sopraevocata audizione, in maniera del tutto illogica e incomprensibile, egli non ha risposto alle domande postegli in merito alle circostanze del terzo arresto - di cui avrebbe asserito soltanto alla domanda Q31 della sua seconda audizione perché se ne sarebbe dimenticato - ed ha affermato che sarebbe stato detenuto tra il (...) e il (...), perché simpatizzava e collaborava alla fuga dei membri del movimento F. \_\_\_\_\_ (cfr. ibidem Q31 a confronto con Q92 e Q97). Orbene, le evocate

dichiarazioni del ricorrente rimangono in netta contraddizione, nonché risultano illogiche a confronto con il resto delle sue affermazioni e con l'asserita realtà dei fatti. Segnatamente, oltre ad essere impossibile credere che il ricorrente si sia dimenticato di riferire del suo terzo arresto, allorquando quest'ultimo sarebbe proprio avvenuto in considerazione dell'asserita collaborazione con il suddetto movimento, si sottolinea che il ricorrente ha addirittura affermato di essere stato arrestato in totale (...) volte ma per gli stessi motivi, ovvero in riferimento alle attività del movimento F. \_\_\_\_\_ (cfr. ibidem Q89), oppure di essere stato arrestato più volte a causa della sua attività di passatore (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 6). Inoltre, basti ancora rilevare che, indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente abbia indicato in maniera corretta e senza contraddizioni il nome del suddetto movimento, egli ha affermato - circa l'inizio dei rapporti con il suddetto movimento - di aver conosciuto i membri di F. \_\_\_\_\_, quando si trovava in carcere proprio tra il (...)-(...) (cfr. verbale dell'11 maggio 2004 Q46 - Q48) e di averli aiutati a fuggire dalla Tunisia a partire dal (...), ciò che risulta palesemente e senza equivoci in netta contrapposizione con i fatti appena esposti circa il suo terzo arresto (cfr. ibidem Q31). Alla luce di tali incongruenze, le quali non si possono certo relativizzare nei confronti di chi avrebbe vissuto personalmente gli avvenimenti resi come pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 5), gli arresti evocati, in particolare quello tra il (...)-(...) in relazione alla sua collaborazione, in qualità di passatore, con il suddetto movimento risultano assolutamente inverosimili. Ciò stante, non v'è bisogno di evidenziare gli ulteriori elementi contraddittori del racconto reso dal ricorrente, per esempio circa i processi subiti (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q96 a confronto con verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 7) oppure circa ulteriori arresti di cui sarebbe stato oggetto (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q42 a confronto con verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 7) tanto più che, alla luce delle chiare domande postegli, come ad esempio in relazione alla domanda Q96 dell'audizione l'11 maggio 2004, le sue affermazioni contraddittorie non si lasciano spiegare da interpretazioni diverse, come invece ha preteso il ricorrente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 5). Per quanto attiene agli avvenimenti che sarebbero seguiti alla soprevocata detenzione, il TAF osserva che l'insorgente ha affermato di essere stato liberato e di aver dovuto, tra il (...) fino al (...), rispettivamente fino quando si sarebbe nascosto, sottoporsi semplicemente ad un controllo amministrativo e di non essere stato più arrestato (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q89-91 e del 7 giugno 2001 pag. 7). In siffatte circostanze, non soccorre l'insorgente la mera allegazione secondo cui egli sarebbe stato ricercato dalla Polizia a far tempo dal (...), nel (...) e nel (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q39), allorquando egli avrebbe saputo di essere ricercato soltanto secondo quanto gli sarebbe stato riferito dal marito di sua (...) (cfr. ibidem Q99). D'altronde, se egli fosse stato effettivamente ricercato dalle autorità, quest'ultime non l'avrebbero di certo liberato - senza giustificazione alcuna - dalla detenzione che egli stava scontando e non gli avrebbero altresì permesso di continuare l'attività di passatore, limitandosi unicamente a sottoporlo ad un controllo amministrativo. Non giova l'insorgente nemmeno l'asserzione secondo cui egli sarebbe stato in fuga ogni giorno (cfr. ibidem Q40), oppure si sarebbe nascosto, ritenuto che non è stato in grado di indicare quando ciò sarebbe avvenuto (cfr. ibidem Q91). Inoltre, non lascia spazio ad equivoci la domanda rispettivamente la risposta data dal ricorrente in merito al suo ultimo domicilio. Essa si riferisce chiaramente all'indicazione del periodo in cui egli ha vissuto fisicamente al suo domicilio. Infatti, se così non fosse stato, egli non avrebbe indicato l'anno (...), bensì - secondo la tesi del ricorrente (cfr. ricorso pag. 5) - avrebbe dichiarato che il suo domicilio

era ancora attuale al momento dell'audizione e sino ad oggi, ciò che non è stato il caso. In tali condizioni, è manifestamente inverosimile che il ricorrente tra il (...) e il (...) sia stato l'oggetto di persecuzioni da parte delle autorità tunisine in ragione della sua collaborazione con il movimento F.\_\_\_\_\_. Quanto all'avvenimento che sarebbe avvenuto nel (...), in cui il ricorrente sarebbe rimasto ferito ad una gamba mentre aiutava quattro membri dell'F.\_\_\_\_\_ a fuggire dalla Tunisia, il TAF osserva che, indipendentemente dalla questione a sapere se egli si sia contraddetto sulla data o sul luogo di tale episodio (cfr. ricorso pag. 6), quest'ultimo risulta ad ogni modo inverosimile, alla luce delle considerazioni già esposte da codesto Tribunale, circa l'inizio delle relazioni del ricorrente con tale movimento, secondo le quali è risultato assolutamente inattendibile che il ricorrente abbia collaborato in qualità di passatore per il movimento F.\_\_\_\_\_. A ciò aggiungasi inoltre che, come rettamente evidenziato dall'UFM, il ricorrente si è contraddetto sulle circostanze in cui avrebbe svolto l'attività di passatore. Egli ha affermato di svolgere tale attività perché aveva bisogno di soldi e che "erano quelli del partito" a dargli i soldi (cfr. d'audizione del 23 aprile 2001 e del 7 giugno 2001 pag. 9) per poi contraddirsi e affermare di non essere stato pagato per la sua attività, in quanto si limitava ad offrire un aiuto ai membri del suddetto movimento per cui simpatizzava (cfr. verbale dell'11 maggio 2004 Q45). Non da ultimo, anche in merito al documento presentato come la dichiarazione del (...) da parte del Presidente del suddetto movimento, non soccorrono le considerazioni ricorsuali del ricorrente (cfr. ricorso pag. 6), ritenuto che egli non ha saputo indicare in maniera precisa dove e come se la fosse procurata, né quando l'avrebbe ricevuta, affermando in maniera controversa che la dichiarazione l'avrebbe ricevuta a G. \_\_\_\_\_ (Siria), da dove tuttavia egli era già partito il (...) (cfr. verbale d'audizione del 23 aprile 2001 pag. 6; dell'11 maggio 2004 Q80; del 7 giugno 2001 pag. 5 e 9). Infine, il TAF rileva che il ricorrente non ha nemmeno saputo rendere verosimile di essere ricercato dalle autorità del suo Paese. Infatti, egli si limita a mere congetture e ipotesi circa l'esistenza di un timore oggettivo di essere ricercato (cfr. verbale d'audizione del 23 aprile 2001 pag. 6; dell'11 maggio 2004 Q101-105 e del 7 giugno 2001 pag. 7), nonché di essere accusato per l'asserita attività di passatore, di cui tuttavia non ne fa nemmeno più riferimento (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 9). A tal proposito, le due lettere presentate quali mezzi di prova da parte del ricorrente non sono adeguate a comprovare la fondatezza dei timori evocati dal ricorrente, ritenuto che costituiscono semplicemente delle affermazioni di terzi, nemmeno conosciuti, le quali pertanto non hanno nessun valore probante. Ciò vale altresì, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, anche per il documento presentato come il libro relativo alla situazione dei prigionieri in Tunisia, dove non figura né il nome dell'insorgente né altri riferimenti a lui, come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q2 pag. 2). Visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.

## **E. 8.2**

In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

## **E. 9.1**

Sebbene gli insorgenti siano stati posti all'ora attuale al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera in considerazione dell'insegibilità dell'esecuzione del loro

allontanamento nel loro Paese d'origine, essi non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).

### **E. 9.2**

Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dei ricorrenti di cui alla decisione impugnata del 23 marzo 2005 e alla decisione di riesame parziale del 16 novembre 2009, va confermata.

### **E. 10.1**

Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte.

### **E. 10.2**

Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale federale [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, *Procédure administrative*, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso, al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.

### **E. 10.3**

Nella fattispecie, da un lato, le allegazioni ricorsuali degli insorgenti al momento dell'inoltro del ricorso, in materia d'esecuzione d'allontanamento, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle di rigetto. Infatti, già dalla documentazione medica prodotta dai ricorrenti in sede di ricorso e nel corso dell'istruzione della presente procedura - senza contare l'ultimo certificato medico del (...) richiesto dal TAF per aggiornare la situazione medica degli stessi - risultava che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti ponesse seri problemi. Dall'altro lato, i ricorrenti hanno dimostrato di non disporre dei mezzi necessari per il pagamento delle spese processuali, come risulta dalle decisioni dell'T. \_\_\_\_\_ prodotte dai ricorrenti in data 26 aprile 2010, su richiesta del TAF, dalle quali si evince che essi sono totalmente assistiti, in quanto indigenti. In siffatte circostanze, le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA sono adempiute.

### **E. 10.4**

Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali.

### **E. 11.1**

Inoltre, visto l'esito positivo che presumibilmente avrebbe avuto la procedura di ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento allo stato degli atti di causa prima che la medesima procedura fosse divenuta priva d'oggetto e ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

### **E. 11.2**

Nel caso concreto, sulla base degli atti di causa, il TAF ritiene che il lavoro svolto dal rappresentante dei ricorrenti si può calcolare in nove ore di lavoro. Considerata la soccombenza parziale dei ricorrenti ne vengono riconosciute solo la metà, ovvero 4 ½ ore di lavoro, le quali - secondo una tariffa oraria di CHF 100.-, ritenuto che il mandatario professionale dei ricorrenti non è avvocato (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) - corrispondono alla somma di CHF 450.-, a titolo di indennità per spese ripetibili, a cui va aggiunta l'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 7,6%, per un importo complessivo di CHF 484.20. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.